Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 5 agosto 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 18 giugno 1939-XVII, n. 1021, concernente la istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1939-XVII, n. 174, all'articolo 5, lettera *c*) dello statuto dell'Ente stesso ove è detto: « autorizza l'acquisto e la vendita di beni *immobili*: » devesi leggere: « autorizza l'acquisto e la vendita di beni *mobili*: ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1939-XVII, n. 1077.
Varianti alla tabella A allegata alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nella tabella *A* (prima zona militarmente importante) annessa alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, quale risulta modificata dalla legge 15 dicembre 1932-X, n. 1836, e dal R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 796 (convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2236), all'indicazione « Comando del corpo d'armata di Napoli » è sostituita l'indicazione « Comando del corpo d'armata Palermo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1939-XVII, n. 1078.
Credito edilizio nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Sezioni di credito fondiario degli Istituti di credito di diritto pubblico operanti con propri stabilimenti nell'Africa Orientale Italiana e gli Enti di credito fondiario ed edilizio che fossero ammessi ad operarvi in seguito sono autorizzati, anche in deroga alle rispettive norme statutarie e regolamentari, a concedere prestiti e mutui ipotecari ad enti, società e privati che intendano costruire case popolari ed economiche e case di civile abitazione nei territori dell'Africa Orientale Italiana.

Il Ministro per l'Africa Italiana, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, sentita la Consulta coloniale corporativa per il credito e l'assicurazione, emanerà opportune norme per coordinare l'azione degli Istituti ed Enti come sopra autorizzati.

La vigilanza in materia è esercitata dal Ministero dell'Africa Italiana e dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 2.

Alle operazioni di cui al precedente articolo sono estese le disposizioni che disciplinano il credito fondiario nel Regno, nonchè le disposizioni di cui al testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, in quanto applicabili e non in contrasto con la presente legge.

Art. 3.

I prestiti ed i mutui accordati, ai sensi della presente legge, debbono essere garantiti da prima ipoteca e non possono normalmente eccedere il 50 per cento del valore degli immobili costituiti in garanzia, ovvero della spesa prevista per le costruzioni, ivi compreso il costo dell'area. Quando interviene il contributo governativo di cui all'art. 7, detta percentuale può elevarsi fino al 90 per cento, in relazione alla entità del contributo assegnato.

Tuttavia tali prestiti e mutui possono raggiungere il totale ammontare del costo delle costruzioni, ivi compreso quello delle aree, qualora il mutuatario offra all'Istituto finanziatore sufficienti garanzie supplementari di carattere reale.

Art. 4.

In corrispondenza dei mutui predetti, gli Istituti mutuanti sono autorizzati ad emettere una speciale serie di obbligazioni assistite dalle seguenti garanzie:

1° ipoteca di primo grado sugli stabili oggetto dei mutui stessi;

2° speciale garanzia da costituirsi a norma dell'art. 9;

3° eventuali contributi del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, concessi ai sensi dell'art. 7;

4° eventuali altre garanzie supplementari.

Art. 5.

Le somministrazioni delle somme mutuate hanno luogo a rate correlativamente allo sviluppo delle costruzioni.

La prima rata può essere corrisposta solo quando la spesa, comprensiva del valore dell'area, prevista per le costruzioni, risulta già erogata per un ammontare pari alla differenza fra la somma occorrente per l'opera e quella mutuata.

Qualora concorrano speciali circostanze, salvo sempre il disposto del secondo comma dell'art. 3, l'Istituto finanziatore può anche consentire che la differenza tra la somma occorrente per l'opera e quella mutuata, sia pagata in un numero di rate corrispondenti a quelle per l'erogazione del mutuo, nel qual caso il mutuatario, per poter riscuotere le singole rate, deve dimostrare che sia stata investita nelle costruzioni la corrispondente quota della somma non mutuata.

Art. 6.

Fino alla totale estinzione del debito, non possono essere apportate modifiche e varianti allo stabile, accessori e pertinenze, nè imposti oneri o servitù, ove non intervenga previamente il consenso delle imprese costruttrici e dell'Istituto mutuante.

Art. 7.

Il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana può contribuire al pagamento di una parte degli interessi nella misura del 2 al 3 per cento a seconda delle circostanze, su mutui concessi ai sensi della presente legge per l'incremento dell'edilizia popolare, a condizione che i mutuatari si assoggettino alle norme in materia vigenti nel Regno e a quelle altre che potranno essere emanate dal Governo generale dell'Africa Italiana.

Il contributo di cui sopra non deve essere però cumulabile con nessun altro concesso dallo Stato per la medesima finalità. Esso va commisurato al capitale iniziale mutuato ed effettivamente investito nelle costruzioni, ed è corrisposto in misura costante per tutto il periodo dell'ammortamento e direttamente versato all'Istituto mutuante.

Il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana può anche concedere un contributo di egual misura nel pagamento degli interessi sulle somministrazioni eseguite dall'Istituto mutuante per l'acquisto dell'area e durante il periodo delle costruzioni. Per provvedere al pagamento dei detti contributi saranno stanziate di anno in anno, nello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'Africa Italiana, le somme all'uopo occorrenti.

Art. 8.

I progetti delle costruzioni fruenti del contributo governativo debbono riportare l'approvazione del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana. Agli effetti della corresponsione del detto contributo, a lavori ultimati è effettuata, per incarico del Governo generale medesimo, una visita definitiva per constatare che le opere siano conformi ai progetti approvati.

Le case che beneficiano del contributo governativo sono considerate, a tutti gli effetti di legge, popolari ed economiche.

Art. 9.

Il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana garantisce, sino alla concorrenza di 5 milioni annui per tre esercizi finanziari consecutivi, a partire dall'esercizio finanziario 1939-40, e comunque per una somma in avvenire non superiore complessivamente a 15 milioni, i mutui a favore dei quali sia stato concesso il contributo governativo di cui all'art. 7 della presente legge. Tale garanzia non potrà essere superiore al 15 per cento dell'ammontare dei mutui stessi.

Art. 10.

Con successivo decreto Reale da emanare su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sarà determinato, anche in via approssimativa, l'ammontare dei mutui da effettuare ai sensi della presente legge; in relazione a tale importo sarà fissato il contingente di operazioni da assegnare ai singoli istituti di cui all'art. 1 e le modalità per gli opportuni accertamenti della situazione periodica dei prestiti in relazione alla garanzia di cui all'art. 9.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1939-XVII, n. 1079.

Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati:

1) il R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780, concernente riduzione degli emolumenti spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri di conciliazione, convertito in legge con la legge 30 marzo 1931, n. 379;

2) l'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, recante provvedimenti a favore dei detti ufficiali ed uscieri, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2409.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, già modificato prima con l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1182, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2383, e poi con l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2409, è sostituito il seguente:

« Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 900, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento istituita

con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, quelli delle preture e dei tribunali L. 7560 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 7820, è dovuta una indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari è aumentata, per quelli addetti alle preture ed ai tribunali, a L. 7820 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 8340 dopo il secondo, a L. 8860 dopo il terzo, a L. 9380 dopo il quarto e a L. 9900 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 8340 dopo il primo quadriennio, a L. 8860 dopo il secondo, a L. 9380 dopo il terzo, a L. 9900 dopo il quarto e a L. 10.410 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbiti tutte le riduzioni e gli aumenti dei minimi garantiti, disposti dal 1930 in poi ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, già modificato prima con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1182, e poi con l'art. 3 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, è sostituito il seguente:

« Quando l'ammontare dei proventi di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta, i diritti fissi per le notificazioni col mezzo della posta e i diritti di accesso, superi la somma di L. 32.610 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non le L. 52.200, ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 52.200 ».

Il primo comma dell'art. 4 della medesima legge 22 dicembre 1932, n. 1675, già modificato prima con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1182, e poi con l'art. 3 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, è sostituito dal seguente:

« Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'Ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di L. 2720, ma non le L. 4350, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. 4350 ».

Art. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali giudiziari sono obbligati ad aumentare in ragione dell'8 per cento gli assegni corrisposti attualmente ai loro commessi autorizzati.

Nel caso di inosservanza della presente disposizione l'ufficiale giudiziario è punito in via disciplinare, salva sempre l'azione civile da parte dei commessi.

Art. 5.

Il limite massimo della detrazione delle spese per i commessi, stabilito con il secondo capoverso dell'art. 4 del R. decreto 8 giugno 1933, n. 621, in L. 6000 annue per ciascun commesso, è elevato a L. 7128 in corrispondenza degli aumenti conceduti ai commessi con l'art. 4 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, e con l'art. 4 della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1939-XVII, n. **1080**.

Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza sul personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia è istituito il posto di assistente per la vigilanza (grado 10°, gruppo *C*).

Nel ruolo organico degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *C*), di cui alla tabella *C* annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1281, convertito in legge con la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 522, è soppresso un posto di aiutante di seconda classe (grado 10°).

Il numero degli aiutanti di cancelleria che ai termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1281, convertito in legge con la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 522, possono essere addetti al Ministero di grazia e giustizia è ridotto da 103 a 102.

L'impiegato che in dipendenza della riduzione di cui al secondo comma venga a trovarsi in eccedenza ai posti del proprio ruolo e grado è conservato in soprannumero, salvo riassorbimento con la prima vacanza che si verificherà dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La nomina al posto di assistente per la vigilanza è conferita a scelta del Ministro fra il personale statale che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1081.

Aggiornamenti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 66 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, è aggiunto il seguente capoverso:

« È in facoltà del Ministro per la guerra di revocare e considerare come non avvenute le nomine degli ufficiali di complemento che non adempiano all'obbligo della prestazione del servizio di prima nomina:

a) per inabilità fisica permanente all'incondizionato servizio militare;

b) per motivi diversi da quelli fisici, purchè si tratti di nomine a domanda di militari non aventi obblighi di leva ».

Art. 2.

I primi due commi dell'art. 135 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sono sostituiti dai seguenti, con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII:

« Nella categoria degli ufficiali riassunti possono altresì essere trasferiti a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre quando siano stati riconosciuti idonei alla riassunzione in servizio sedentario, solamente:

a) gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, in servizio permanente effettivo delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, là dove esista, e dei corpi, dichiarati permanentemente inabili al servizio militare incondizionato per constatato aggravamento di ferite od infermità riportate in guerra; sempre che tali ferite od infermità diano titolo alla riassunzione in base alle norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge;

b) gli ufficiali, fino al grado di colonnello compreso, mantenuti in servizio permanente effettivo delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione là dove esista e dei corpi ».

La domanda di riassunzione deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorità sanitaria ed il trasferimento viene effettuato entro il limite delle quattrocentocinquanta unità di cui all'articolo precedente.

Agli ufficiali indicati nella precedente lettera *b*), qualora siano affetti da esiti di lesioni od infermità per le quali sia stata concessa una pensione di guerra è riservata, con diritto di precedenza su quelli di cui alla lettera *a*), la metà delle vacanze che annualmente si formano nella categoria dei riassunti.

A tale uopo i posti che si renderanno gradualmente vacanti saranno conferiti alternativamente, ad uno degli ufficiali mantenuti in servizio e ad uno degli ufficiali di cui alla lettera *a*).

La riassunzione degli ufficiali mantenuti in servizio viene effettuata sentito solo il parere del collegio medico-legale.

Art. 3.

Le vacanze che si formeranno nella categoria dei riassunti dal 1° aprile 1939-XVII fino a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII saranno interamente devolute agli ufficiali già mantenuti in servizio che abbiano presentato domanda di riassunzione entro il 31 dicembre dell'anno 1938-XVII, e che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 135 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026.

La riassunzione dei predetti ufficiali viene effettuata sentito solo il parere del collegio medico-legale.

Art. 4.

L'art. 10 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2155), è sostituito dal seguente, con effetto dal 31 maggio 1938-XVI, data di entrata in vigore del Regio decreto-legge stesso:

« Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, relative al mantenimento in servizio e alla riassunzione in servizio sedentario dagli ufficiali del Regio esercito invalidi della guerra 1915-18, e quelle degli articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sono estese agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, invalidi per ferite riportate o per infermità dipendenti da causa di guerra contratte durante le operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o durante i cicli di operazioni di grande polizia coloniale dopo il 5 maggio 1936-XIV, cicli di volta in volta determinati o da determinarsi con appositi provvedimenti secondo le norme in vigore ».

Art. 5.

Il termine di tre mesi per la presentazione delle domande di mantenimento in servizio o di riassunzione in servizio sedentario di cui alla prima parte dell'art. 12 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, decorre dalla data di pubblicazione della presente legge per gli ufficiali per i quali il giudizio definitivo sia stato già comunicato all'interessato prima di tale data, sempre che acquisiscano il titolo per la presentazione della domanda per il mantenimento o per la riassunzione in servizio da detta data per effetto delle norme contenute nella legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1082.

Trasferimento dell'ente « Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico » da Palazzo San Gervasio a Matera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La « Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico » con sede in Palazzo San Gervasio, eretta in ente morale con R. decreto 8 luglio 1914, n. 963, è trasferita a Matera.

Il Ministero dell'educazione nazionale destinerà all'uopo i locali adatti in Matera ed ha facoltà di aggregare la biblioteca e la pinacoteca ad altre istituzioni similari della città.

Art. 2.

Sarà provveduto con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, alla riforma dello statuto dell'Ente in quanto sia resa necessaria dal trasferimento di esso in Matera, ed all'emanazione di ogni altra norma per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 5 gennaio 1939-XVII, n. 1083.

Autorizzazione ad accettare la donazione fatta allo Stato da parte del comune di Monte di Capodistria della estensione di mq. 880 di terreno sul quale è stato costruito l'edificio scolastico in frazione Puzzole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro proponente è autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato da parte del comune di Monte di Capodistria della particella ed. 231, 2° corpo tavolare della P. T. 451 di Costabona, della estensione di mq. 880, sulla quale è stato costruito l'edificio scolastico in frazione Puzzole, giusta contratto 17 maggio 1938-XVI, stipulato in forma pubblica amministrativa presso il comune di Monte di Capodistria, che si approva e si rende esecutorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 11. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1084.

Approvazione del nuovo statuto della Regia Università di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Sassari, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2102;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia Università di Sassari, approvato con R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2102, è abrogato ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 96. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Sassari

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E INSEGNAMENTI.

Art. 1.

L'Università di Sassari ha le seguenti Facoltà:
1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di medicina e chirurgia;
3. Facoltà di farmacia;
4. Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

Per ogni insegnamento debbono essere fissate nell'orario, che ciascuna Facoltà stabilisce al principio dell'anno accademico, non meno di tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna, da impartirsi in tre giorni distinti.

Art. 3.

Perchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, riconoscere che il programma presentato dal privato docente corrisponda, per estensione e per numero delle ore di inse-

gnamento cattedratico e di esercizi, al corso ufficiale rispettivo, ed inoltre che il libero docente disponga di mezzi dimostrativi sufficienti.

A tal fine, entro il mese di maggio, i liberi docenti presentano il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo.

Il termine di cui al comma precedente è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti che, per la prima volta, intendono tenere insegnamenti nella Regia Università di Sassari.

Art. 4.

Avverso le decisioni di cui al comma 1° del precedente articolo, possono i liberi docenti ricorrere al Rettore il quale decide, su conforme parere del Senato accademico, entro dieci giorni.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, può stanziare nel bilancio dell'Università un apposito fondo per chiamare studiosi italiani o stranieri a dettare conferenze di soggetto scientifico o letterario.

La scelta dei conferenzieri spetta al Senato accademico, subordinatamente all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Delle esercitazioni.

Art. 7.

Ciascuna Facoltà determina per quali insegnamenti siano necessarie le esercitazioni.

Tali esercitazioni hanno lo scopo di fare acquistare agli studenti le cognizioni pratiche per l'esercizio delle professioni alle quali le diverse discipline si riferiscono e le attitudini necessarie alla ricerca scientifica.

Detti scopi si perseguono mediante esercizi di laboratorio, conferenze, discussioni, ricerche bibliografiche e con ogni altro mezzo che sia ritenuto confacente allo scopo.

Art. 8.

Le esercitazioni possono essere fatte in ore diverse dalle lezioni ovvero occupare una parte del tempo di ciascuna lezione.

Esse, in ogni caso, fanno parte integrante del corso e sono obbligatorie per gli studenti.

Art. 9.

Il compito di sviluppare qualche parte della materia delle esercitazioni può essere dall'insegnante ufficiale affidato, sotto la propria direzione, all'aiuto o all'assistente della materia.

Art. 10.

Per le esercitazioni pratiche gli studenti pagano speciali contributi, ai sensi dell'art. 152 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Sono però escluse le esercitazioni cliniche per le quali nessun contributo deve essere corrisposto.

Degli esami.

Art. 11.

Nelle Facoltà si dànno esami di profitto ed esami di laurea.

Art. 12.

Gli esami di profitto sono ordinati secondo le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Per gli esami di laurea si osservano, inoltre, le norme stabilite, negli ordinamenti delle singole Facoltà, dal presente statuto.

Art. 13.

L'esame di laurea è pubblico; esso dura non meno di quaranta minuti.

Nel caso in cui venga accordata la lode la Commissione può anche dichiarare la dissertazione presentata dal candidato degna di stampa e propone al Consiglio di amministrazione che la pubblicazione venga effettuata a spese dell'Università.

Tale deliberazione deve essere presa ad unanimità.

Art. 14.

I professori, al termine degli anni intermedi dei corsi pluriennali, possono assicurarsi, mediante colloqui o prove pratiche, del profitto degli studenti iscritti ai corsi stessi.

I colloqui e le prove pratiche di cui al comma precedente — ove vengano richiesti — saranno sostenuti dinanzi al solo professore ufficiale della materia e la valutazione del relativo risultato dovrà essere espressa con una semplice dichiarazione d'idoneità o d'inidoneità, senza voti numerici.

Lo studente non potrà essere ammesso all'esame finale di profitto se non abbia sostenuto la prova pratica o di colloquio richiesta dal professore o non l'abbia ripetuta con esito favorevole, nel caso in cui sia stato in essa precedentemente dichiarato inidoneo.

I colloqui e le prove pratiche potranno essere sostenuti anche nella stessa sessione in cui lo studente si presenta all'esame finale, il quale verte sempre sull'intera materia svolta in tutti gli anni di corso.

Ordinamento della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 15.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza, dopo un corso di studi della durata di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.

15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Legislazione del lavoro.
4. Diritto agrario.
5. Esegesi delle fonti del diritto italiano.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 16.

Lo studente non può presentarsi agli esami di diritto romano, di diritto civile, di diritto commerciale, se non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato.

L'esame di storia del diritto romano deve precedere quello di storia del diritto italiano; l'esame di economia politica corporativa deve precedere quelli di diritto civile, di diritto commerciale, di scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 17.

L'esame di laurea consiste nella compilazione di una dissertazione scritta, su tema liberamente scelto dal candidato in una delle materie di cui all'art. 15 del presente statuto, esclusa la medicina legale e delle assicurazioni, ed in una prova orale.

La dissertazione scritta deve essere presentata, in tre esemplari stampati o dattilografati, almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio degli esami di laurea, e trasmessa dal Preside ad uno dei membri della Commissione perchè ne riferisca nella seduta di esami.

Sul rapporto del relatore la Commissione delibera se il candidato possa essere ammesso alla prova orale. La decisione di non ammetterlo ha valore di riprovazione.

La prova orale consiste nella discussione sulla dissertazione e nello svolgimento di almeno due tesine, scelte dal candidato su materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, ed accettate dalla Commissione esaminatrice.

Gli argomenti delle tesine devono essere presentati almeno dieci giorni prima della data fissata per gli esami di laurea.

Istituto di esercitazioni giuridiche (Seminario).

Art. 18.

L'istituto di esercitazioni giuridiche, ordinato come Seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, ha lo scopo di addestrare i giovani alla ricerca scientifica.

Art. 19.

All'istituto appartengono tutti i professori della Facoltà, che vi tengono corsi di esercitazioni.

Essi eleggono nel loro seno un direttore che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

È annessa all'istituto una biblioteca diretta dal direttore dell'istituto stesso.

Art. 20.

Possono essere ammessi all'istituto gli studenti iscritti ai corsi della Facoltà di giurisprudenza di Sassari e coloro che abbiano ottenuto da non oltre quattro anni la laurea in giurisprudenza in una Università del Regno.

Art. 21.

Chi è ammesso all'istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche che saranno fissate nel regolamento speciale. In caso di trasgressione può essere escluso dai lavori dell'istituto.

Art. 22.

Gli iscritti sono ammessi a servirsi dei libri e del materiale scientifico dell'istituto secondo le norme del regolamento interno.

Art. 23.

Agli studenti ed ai laureati che abbiano frequentato l'istituto almeno per un anno viene rilasciato un certificato degli studi compiuti, sottoscritto dal direttore e controfirmato dal Preside della Facoltà.

Art. 24.

Possono essere pubblicati a spese dell'istituto quei lavori degli allievi che una Commissione di non meno di tre membri, nominata dal Consiglio degli insegnanti, abbia ad unanimità giudicati degni di stampa.

Possono inoltre aprirsi concorsi a premio fra gli alunni, con norme da determinarsi.

Ordinamento della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 25.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce, dopo un corso di studi della durata di sei anni divisi in tre bienni, la laurea in medicina e chirurgia.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale al 4° e al 5° anno)).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).

14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Biologia delle razze umane.
5. Radiologia.
6. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale: essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 26.

Tutti i corsi della Facoltà di medicina e chirurgia sono essenzialmente dimostrativi e completati da esercitazioni pratiche.

Art. 27.

Gli studenti hanno diritto di frequentare le biblioteche degli istituti e le sale cliniche, osservando gli orari e le modalità stabilite dai direttori rispettivi, anche all'infuori delle ore dedicate alle esercitazioni.

Art. 28.

Per l'ammissione all'esame di laurea lo studente deve presentare, almeno un mese prima della data fissata per l'esame stesso, una dissertazione scritta sopra un argomento da lui liberamente scelto. La dissertazione deve essere presentata in segreteria in almeno tre copie.

Il Preside della Facoltà cura che una copia della dissertazione, in tempo utile e non mai meno di cinque giorni prima di quello fissato per la discussione, sia consegnata al relatore, da lui designato tra i professori ufficiali. Nel caso che si tratti di dissertazione condotta con ricerche sperimentali, è nominato relatore il direttore dell'istituto presso il quale le ricerche vennero eseguite.

La dissertazione viene discussa in pubblico: la discussione deve durare almeno trenta minuti.

Insieme con la dissertazione lo studente deve formulare e depositare due tesine riguardanti materie diverse fra loro e da quella sulla quale verte la dissertazione.

Terminata la discussione sulla dissertazione, il candidato discute intorno a tutte e due le tesine con i commissari all'uopo indicati dal Preside, il quale li sceglie fra i titolari delle materie cui esse si riferiscono, oppure fra i liberi docenti o cultori delle materie stesse. La discussione delle due tesine dura almeno venti minuti.

I membri della Commissione, per farsi un sicuro giudizio della maturità scientifica del candidato, possono rivolgergli tutte le domande che credono opportune intorno alle materie di studio.

Ordinamento della Facoltà di farmacia.

Art. 29.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia, dopo un corso di studi della durata di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Biochimica applicata.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto, durante il 3° e 4° anno, un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 30.

Gl'insegnamenti della Facoltà vengono impartiti mediante lezioni ed esercitazioni pratiche nei laboratori.

Art. 31.

Al principio di ogni anno accademico la Facoltà pubblica l'elenco delle farmacie presso le quali gli studenti possono validamente iscriversi per la pratica.

Art. 32.

Non è ammesso a sostenere l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica lo studente che non abbia superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica e all'esame di chimica fisica lo studente che non abbia superato gli esami di fisica e di chimica generale ed inorganica.

Art. 33.

I professori, alla fine del primo anno dei corsi biennali, possono assicurarsi, mediante colloqui e prove pratiche, del profitto degli studenti che frequentano i loro corsi.

Art. 34.

L'esame di laurea comprende:

a) la discussione su di una dissertazione scritta, d'indole preferibilmente sperimentale, svolta dal candidato in un argomento di chimica farmaceutica e tossicologica o di materie strettamente affini;

b) la discussione su due tesine in argomenti scelti dal candidato tra gli insegnamenti fondamentali o complementari;

c) una prova di analisi qualitativa;

d) riconoscimento, reazioni, saggi e dosaggio di un prodotto farmaceutico inorganico e di uno organico iscritti nella F.U.I.;

e) una prova di riconoscimento, saggi o dosaggio delle piante medicinali e droghe iscritte nella F.U.I.;

f) una discussione sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e su quella parte della legislazione sanitaria che ha attinenza con la farmacia.

Ordinamento della Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 35.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina veterinaria è di quattro anni divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Zoologia generale.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Zoognostica.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
2. Farmacologia.
3. Zootecnica generale.
4. Zootecnica speciale.
5. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
6. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
7. Ostetricia e ginecologia.
8. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (biennale).
9. Ispezione degli alimenti di origine animale.
10. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Microbiologia ed immunologia.
2. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
3. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
4. Podologia.
5. Radiologia (semestrale).
6. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
7. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
8. Economia rurale (semestrale).

Gl'insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano « un esame teorico ed una prova pratica ».

Gl'insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura » possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura) ».

Due insegnamenti complementari a corso semestrale valgono per un insegnamento complementare a corso annuale.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica », di « patologia speciale e clinica chirurgica », di « zootecnica » e di « ispezione degli alimenti di origine animale » debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi presso gli istituti delle Facoltà di medicina veterinaria, presso le Stazioni sperimentali zooprofilattiche dipendenti dal Ministero dell'interno, presso Istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste o da Amministrazioni provinciali, o presso Macelli riconosciuti dalle Facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 4° anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 36.

Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche e collettive per tutti gli iscritti o per gruppi limitati di iscritti.

Art. 37.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di due tesine scelte dal candidato e sottoposte all'approvazione del professore della materia.

La dissertazione scritta e i titoli delle tesine devono essere presentati per iscritto, con la firma del candidato, alla Segreteria dell'Università almeno un mese prima dell'inizio della sessione di esami.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. 1085.

Equivalenza dei servizi resi presso le soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura a quelli resi alle dipendenze dell'Amministrazione statale, ai fini della promozione al grado 8° del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo A.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, modificato dal R. decreto 19 maggio 1938-XVI, n. 617;

Visto il R. decreto 22 maggio 1939, n. 726;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di considerare utile, ai fini dell'applicazione dei Regi decreti 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, e 19 maggio 1938-XVI, n. 617, e 22 maggio 1939, n. 726, anzidetti, il servizio prestato con rapporto stabile di impiego presso le soppresse Cattedre ambulanti dal personale inquadrato nel ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo *A;*

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, modificato e integrato dal R. decreto 19 maggio 1938-XVI, n. 617, e dal R. decreto 22 maggio 1939, n. 726, sono applicabili anche al personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura, inquadrato nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, fatto salvo, in ogni caso, l'attuazione degli articoli 15 e 16 di tale Regio decreto.

Fermo restando il possesso degli altri requisiti e condizioni ivi previsti, ai fini dell'applicazione delle suindicate disposizioni si considera utile il servizio prestato ininterrottamente dal personale di cui al precedente comma presso le cessate Cattedre ambulanti di agricoltura da data anteriore al termine del 30 novembre 1926, con rapporto stabile di impiego e nella stessa posizione giuridica che ha comportato l'inquadramento del personale medesimo nel ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo *A;*

La disposizione di cui alla seconda parte della lettera *c*) dell'art. 1 dell'anzidetto decreto n. 1933 del 1937 è applicabile agli ex combattenti e agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, che si siano trovati al 30 novembre 1926 in servizio alle dipendenze delle Cattedre ambulanti di agricoltura con rapporto stabile di impiego e con posizione giuridica che avrebbero comportato l'inquadramento in ruoli statali di gruppo *B* e *C,* ai sensi e nei modi del R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, otto anni di effettivo servizio — ivi compreso quello statale dalla data dell'inquadramento nel ruolo tecnico di gruppo *A* — presso le soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura con rapporto stabile d'impiego e con posizione giuridica comportante l'inquadramento di detto personale nel ruolo tecnico di gruppo *A.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 6. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII.

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, numero 1165;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1938, col quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pola ed il signor comm. prof. Luigi Draghicchio ne venne nominato commissario per la gestione straordinaria per la durata di mesi quattro;

Visto il R. decreto 2 marzo 1939 col quale venne prorogato al 31 maggio 1939 il termine assegnato al predetto commissario;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente il periodo di straordinaria gestione del cennato Istituto per dar modo al commissario di condurre a termine il mandato affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al sig. comm. prof. Luigi Draghicchio, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pola è prorogato al 31 agosto 1939-XVII.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1939-XVII
Registro 17 Lavori pubblici, foglio 256.

(3413)

REGIO DECRETO 22 giugno 1939-XVII.

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, numero 1165;

Visto il R. decreto 21 novembre 1938-XVII, con il quale il comm. Ezio Panciera venne nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza;

Considerato che il su nominato comm. Ezio Panciera ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. cav. uff. ing. Giuseppe De Luca è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza, in sostituzione del comm. Ezio Panciera, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1939-XVII
Registro 17 *Lavori pubblici, foglio* 260.

(3412)

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Amendolecchia » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 12 giugno 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI n. 921 — ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Terreni riportati nel vigente Catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta « Tota Celeste fu Luigi ved. Pesce », in vocabolo « Amendolecchia » al foglio di mappa 173 particelle 6 e 12 per la superficie complessiva di ettari 35.54.23 e la rendita imponibile di L. 2132,54;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 22 giugno 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Amendolecchia » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 65.000 (sessantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1939-XVII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 397. — D'ELIA

(3400)

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Panetteria S. Lorenzo » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 5 giugno 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta « Capursi Lucia di Francesco, maritata Russo », in vocabolo « Panetteria S. Lorenzo » al foglio di mappa n. 148 particelle nn. 3, 22, 23, 24, 25, per la superficie di ettari 57.40.85 e la rendita imponibile di lire 4007,07;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 giugno 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Panetteria S. Lorenzo » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 95.000 (novantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1939-XVII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 394. — D'ELIA

(3401)

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII.

Autorizzazione al Governatorato di Roma ad espropriare alcune aree comprese nel piano di massima, situato fra la via Imperiale, la marrana dell'Acquataccio, la via Ardeatina e la via delle Sette Chiese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le vigenti norme di legge;
Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, numero 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932-X, n. 355, e successive modificazioni di cui alle leggi 4 giugno 1936-XIV, n. 1210, 16 giugno 1938-XVI, n. 1074, e al R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 401;
Vista la domanda in data 23 giugno 1939-XVII, del Governatore di Roma con la quale in base al citato disposto chiede di essere autorizzato ad espropriare le aree comprese fra la via Imperiale, la marrana dell'Acquataccio, la via Ardeatina e la via delle Sette Chiese, più esattamente indicate nella planimetria e nell'elenco allegati;
Considerata la necessità di estendere l'azione del Governatorato per il saldamento edilizio anche nella zona suindicata, e ciò sia per dare ai numerosi Enti pubblici interessati la possibilità di provvedere alle costruzioni, secondo i prestabiliti programmi, entro il ristretto termine di tempo che precede la inaugurazione dell'Esposizione universale, sia per dare un più razionale ed ampio sviluppo al saldamento stesso;
Visto il parere della Commissione di cui all'art. 3 del su citato R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981 e successive modificazioni;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti e alle condizioni tutte stabilite nell'art. 10 del R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932-X, n. 355, e successive modificazioni, di cui alle leggi citate nelle premesse del presente decreto, il Governatorato di Roma è autorizzato ad espropriare le aree situate fra la via Imperiale, la marrana dell'Acquataccio, la via Ardeatina e la via delle Sette Chiese, giusta una planimetria in iscala 1:2000 e un elenco dei beni, documenti visti, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici.

Il Governatore di Roma dovrà presentare per l'approvazione il piano particolareggiato della zona relativa a dette aree in modo che tale approvazione avvenga entro i cinque anni successivi all'occupazione delle aree stesse.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1939-XVII
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 116. — VIVALDI

(3423)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 luglio 1939-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca cooperativa dell'Alpago, con sede in Garna (Belluno).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca cooperativa dell'Alpago, società anonima cooperativa con sede in Garna (Belluno), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca cooperativa dell'Alpago, società anonima cooperativa con sede in Garna (Belluno), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3378)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1939-XVII.
Nomina del sig. Giulio Pirovano a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giovanni Sbarbaro, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Giulio Pirovano fu Ambrogio;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Giulio Pirovano fu Ambrogio è nominato rappresentante del sig. Giovanni Sbarbaro, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 31 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(3414)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 166

del 2 agosto 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,98
Francia (Franco)	50,55
Svizzera (Franco)	428,85
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,229
Canadà (Dollaro)	19 —
Danimarca (Corona)	3,972
Germania (Reichsmark)	7,628
Norvegia (Corona)	4,47
Olanda (Fiorino)	10,11
Polonia (Zloty)	357,75
Portogallo (Scudo)	0,8075
Svezia (Corona)	4,5845
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,35
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,15
Id. Id. 5 % (1936)	92,075
Rendita 5 % (1935)	90,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,25
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,50
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,125
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,05
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,65

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi articoli porcellana

Con circolare P. 428 del 1° agosto 1939 viene autorizzata una maggiorazione del 10 % sui prezzi vigenti degli articoli di terraglia, porcellana e isolatori.

(3428)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto « Ca' Rossa » in provincia di Trento

Con R. decreto 25 novembre 1937-XVI, n. 6862, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1939-XVII, registro n. 11, foglio n. 109, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di Ca' Rossa, in comune di Storo (Trento).

(3403)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Olevano sul Tusciano

Con R. decreto 15 maggio 1939-XVII, n. 1542, registrato dalla Corte dei conti il 1° luglio 1939-XVII al registro 10, foglio 388, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario di Olevano sul Tusciano.

(3402)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa dell'Alpago, con sede in Garna (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca cooperativa dell'Alpago, società anonima cooperativa con sede in Garna (Belluno);

Dispone:

Il cav. rag. Francesco De Marchi fu Benvenuto, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca cooperativa dell'Alpago, società anonima cooperativa con sede in Garna (Belluno), ed i signori Renato Degli Angeli di Giovanni, Vittorio Funes fu Guglielmo e Umberto De Bortoli di Angelo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca predetta, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1939-XVII

V. Azzolini

(3379)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli per la nomina di 50 ufficiali inferiori medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con Regio decreto 16 maggio 1932, n. 819;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'unita notificazione di concorso per titoli in data 30 giugno 1939-XVII per la nomina di 50 ufficiali inferiori medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo, così ripartiti:

Capitani 15.
Tenenti 15.
Sottotenenti 20.

Art. 2.

Il Ministero della marina ha facoltà di nominare, in relazione alle esigenze del servizio, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, un numero maggiore di ufficiali medici di complemento dei gradi suindicati, secondo la graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Notificazione di concorso per titoli per la nomina di 50 ufficiali inferiori medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina di 50 Ufficiali inferiori medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo, così ripartiti:

Capitani 15.
Tenenti 15.
Sottotenenti 20.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i requisiti richiesti dalle vigenti norme legislative per la nomina ad Ufficiale medico di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo (norme che si riportano allegate alla presente notificazione), siano di razza non ebraica e non abbiano superato, per il grado di capitano, l'età di anni 45, per i gradi di tenente e sottotenente l'età di anni 38.

Art. 3.

I concorrenti dovranno chiaramente specificare nella domanda il grado a cui aspirano ad essere nominati. Il Ministero si riserva tuttavia la facoltà di assegnare ad essi, previa loro accettazione, gradi di ufficiale inferiori a quello richiesto, secondo le risultanze dei titoli e delle graduatorie.

Art. 4.

Le domande d'ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e corredate dei seguenti documenti, legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli);

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario, se trattasi di capoluogo di provincia — del competente Fascio di combattimento e vistato dal Segretario Federale o dal vice Segretario Federale o dal Segretario Federale amministrativo della provincia a cui il fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci Giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

c) estratto del registro degli Atti di nascita (non è ammesso il certificato);

d) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

f) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

g) certificato di esame di stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

h) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del testo unico sugli Ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819 a seconda del grado a cui il concorrente aspira. Inoltre, i concorrenti potranno aggiungere altri speciali titoli di carriera o professionali o scientifici, eventualmente posseduti;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve, invece, esibile l'estratto matricolare;

l) fotografia con firma debitamente autenticata;

I documenti indicati alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti Ufficiali di complemento o impiegati dello Stato in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*).

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alla prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non saranno prese in considerazione neppure le domande per la nomina ad Ufficiale medico di complemento della Regia marina, già presentate prima della data della presente notificazione. Esse dovranno essere nuovamente prodotte e documentate con le modalità e nei termini ora prescritti.

I concorrenti residenti nei territori italiani dell'Africa o nei possedimenti italiani dell'Egeo o all'Estero potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno cinque giorni prima della data di inizio dell'esame dei titoli da parte della Direzione generale di sanità militare marittima.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e nel terz'ultimo comma del presente articolo per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data di inizio dell'esame dei titoli.

Art. 5.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo. Inoltre, le ammissioni al concorso possono essere accordate sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel presente articolo e nei due ultimi commi dell'articolo 4.

Art. 6.

L'idoneità fisica sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti presso il Ministero della marina o presso Autorità periferiche della Regia marina all'uopo delegate.

Art. 7.

Il Ministero della marina, in base all'art. 48 della legge 11 marzo 1926, n. 397, si riserva di richiamare in servizio di prima nomina i vincitori del concorso, per un periodo variabile dai 3 ai 6 mesi.

Art. 8.

Il Ministero della marina ha facoltà di nominare, in relazione alle esigenze del servizio, un numero maggiore di ufficiali dei gradi suindicati, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria e secondo la graduatoria stessa.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819.

. . . .

Art. 6.

Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

b) aver compiuto il 18° anno di età, ma non aver superata l'età stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dalla categoria degli ufficiali di complemento, avuto riguardo al grado da conferirsi;

c) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

e) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente testo unico. Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudicherà, in modo insindacabile, il Ministro per la marina.

Art. 7.

La nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina potrà non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente testo unico, non abbiano a suo tempo compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

Art. 12.

Ufficiali medici.

Possono concorrere alla nomina di ufficiale medico di complemento della Regia marina i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia.

Per la nomina a maggiore medico possono concorrere:

a) i professori straordinari ed ordinari di Università, sia Regie che libere;

b) il vice direttore generale della Sanità pubblica;

c) i professori incaricati ufficiali stabili;

d) i medici rivestiti della carica di ispettore sanitario della Sanità pubblica del Regno;

e) i medici provinciali di 1ª classe;

f) i medici e chirurghi muniti del diploma di libera docenza, che siano primari dei principali ospedali del Regno, compresi i manicomi, e che siano nominati tali in seguito a pubblico concorso tanto per esami che per titoli;

g) i liberi docenti che, pur non essendo primari di grandi ospedali, siano aiuti di clinica, oppure contino non meno di 15 anni di esercizio professionale.

Per la nomina a capitano medico possono concorrere:

a) i medici laureati da non meno di 15 anni, o che siano primari di un ospedale provinciale;

b) i medici provinciali e tutti quei medici chirurghi che, qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche;

c) gli aiutanti di clinica che, pur non essendo liberi docenti, abbiano almeno due anni di carica;

d) gli aiuti di ospedali principali, purchè ricoprano da almeno due anni la carica e purchè questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esame.

Per la nomina a tenente medico possono concorrere i medici che siano laureati da almeno cinque anni e che contino almeno tre anni di esercizio professionale.

Per la nomina a sottotenente medico possono concorrere i cittadini laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Un primo esame dei titoli, che dai candidati saranno presentati per ottenere la nomina ad uno dei gradi contemplati nel presente articolo, è devoluto alla Direzione centrale di Sanità militare marittima.

Art. 25.

Gli ufficiali di complemento di qualsiasi grado che, indipendentemente dall'anzianità, siano venuti a trovarsi nelle condizioni stabilite per il conferimento normale o eccezionale di gradi superiori, giusta gli articoli 3 e 4, possono, quando siano banditi concorsi per questi ultimi gradi, partecipare ai concorsi stessi e, secondo il risultato della graduatoria, conseguire il nuovo grado.

. . . .

(3396)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del concorso fra ingegneri ed architetti italiani per il progetto della nuova sede del Ministero degli affari esteri

In relazione al bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1939-XVII, n. 79, pag. 1617, si porta a conoscenza di chi può avervi interesse che il termine per la presentazione degli elaborati, stabilito nell'art. 10 del bando stesso, è prorogato fino alle ore 18 del giorno 28 settembre 1939-XVII.

(3432)

REGIA PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso al posto di assistente sanitario del comune di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Vista la graduatoria dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario del comune di Como, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 1° ottobre 1938-XVI;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso predetto così formulata:

1) Groppali Marcello	con punti	145,50
2) Brizio Gian Vincenzo	»	143
3) Albano Vincenzo	»	142,125
4) Canino Vincenzo	»	135
5) Coredi Riccardo	»	119,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Como.

Como, addì 20 luglio 1939-XVII

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto di pari numero e data relativo all'approvazione della graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Como;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Groppali Marcello di Alessandro è nominato ufficiale sanitario del comune di Como.

Il predetto dovrà assumere servizio entro il 1° settembre 1939-XVII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Como.

Como, addì 20 luglio 1939-XVII

Il Prefetto

(3408)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.